



**Numero 10**

**6 novembre 2004 – prot. 62/04**

Iniziamo questa nuova Newsletter con le importanti novità in tema di corsi di laurea specialistica, di cui abbiamo già dato le prime notizie nella Newsletter n. 6.

Il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca ha emanato il **Decreto Ministeriale 1 ottobre 2004** di **"Modifica del decreto ministeriale 9 luglio 2004, riguardante la definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2004/2005"** (in G.U. n.240 del 12.10.2004) che integra il DM 9 luglio 2004 (vedi Newsletter n.6) (All.n.1).

Si è quindi concluso positivamente l'iter avviato a fine luglio su iniziativa delle Associazioni e Federazioni delle professioni sanitarie che avevano proposto di aprire, in soprannumero, l'iscrizione diretta senza l'esame di ammissione per alcuni operatori con incarichi di dirigente, oltre a quelli dell'art. 7 della legge 251.

Tale ipotesi è stata valutata nell'ambito dei Ministeri dell'Università e della Salute, del CUN, della CRUI, della Conferenza dei Presidi di Medicina e Chirurgia e dell'Osservatorio MIUR.

Le Università hanno provveduto ad integrare i bandi già emanati con le opportune disposizioni per l'ammissione degli eventuali interessati previsti dal nuovo decreto.

(continua a pag,2)

## IN QUESTO NUMERO

Pag. 1-2	Editoriale
Pag.3	DM 1 ottobre 2004 di modifica del DM 9 luglio 2004
Pag.4-5	DM 1 ottobre 2004 di ridefinizione posti corsi di laurea
Pag.5-6	DM 8 ottobre 2004 di ridefinizione posti corsi di laurea specialistica
Pag.6-7-8	Istanza di riconoscimento Società Scientifica
Pag.8	Resoconti Convegni
Pag.9	Mozione Ancona 26.10.04
Pag.10	Quesiti e risposte sul Codice Deontologico-Codice Etico
Pag.11	Gruppi di lavoro dell'Osservatorio delle Professioni Sanitarie
Pag.12-13	Mozione dell'Osservatorio delle Professioni Sanitarie
Pag.14-17	Accordo Conferenza Stato-Regioni su Determinazione Fabbisogno Professioni Sanitarie

Per completezza di informazione pubblichiamo anche altri due DD.MM.: il **D.M. 1 ottobre 2004** “**Ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2004/2005**” (in G.U. n.240 del 12.10.2004) e il **D.M. 8 ottobre 2004** “**Rideterminazione, per l'anno accademico 2004-2005, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 264/1999, del numero dei posti disponibili a livello nazionale, per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie**” (in G.U. n.243 del 15.10.2004) (All.n.2, 3).

Di particolare rilievo è l’impegno che ci siamo assunti il 15 ottobre con l’**istanza al Ministero della Salute di riconoscimento come Società Scientifica ai sensi del DM 31.05.2004**, che permetterà all’AsNAS di continuare a svolgere le attività di formazione continua in ECM rivolte agli assistenti sanitari (All.n.4).

Ottobre è stato un mese di straordinaria intensità per tutta l’AsNAS, impegnata in importanti appuntamenti e collaborazioni a Torino il 30 settembre, a Genova dal 20 al 23 ottobre con la SitI – Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, ad Ancona il 26 ottobre con la SNOP – Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione (e l’approvazione di una Mozione – All.n.5) e a Piacenza il 3 novembre con l’AIES – Associazione Italiana per l’Educazione Sanitaria.

Poiché diversi colleghi ci hanno posto quesiti sul **Codice Deontologico** abbiamo ritenuto opportuno sottoporle all’esame del consulente Dott. Majori: a pag.10 le risposte.

Nella Newsletter n.9 informavamo delle Associazioni e Federazioni rappresentate nell’Osservatorio delle Professioni Sanitarie, evidenziando come la categoria degli assistenti sanitari fosse rappresentata soltanto dall’AsNAS.

Per completezza di informazione, riportiamo ora la composizione dei **Gruppi di lavoro** interni all’Osservatorio (All.n.6) e la **Mozione del 21.07.04 sul riconoscimento dei titoli pregressi** per chi volesse conseguire la laurea triennale (All.n.7-8).

Nella Newsletter n. 7 pubblicavamo le tabelle relative alla **programmazione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2004-2005**, segnalando come i dati della Conferenza Stato-Regioni fossero incompleti.

Siamo ora in grado di fornire il dato definitivo, approvato nella seduta del 14.10.04, che per la professione di assistente sanitario prevede **n. 448** posti, ad ulteriore dimostrazione delle grandi potenzialità della nostra figura, ben lontane dall’essere completamente sfruttate (All.n.8).

Un caro saluto

La Presidente  
Gianna Calzolari

**DECRETO 1 ottobre 2004**

**Modifica del decreto ministeriale 9 luglio 2004, riguardante la definizione delle modalita' e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2004/2005.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2004 con il quale sono stati definiti le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2004-2005;

Vista la mozione della conferenza dei presidi delle Facolta' di medicina e chirurgia approvata all'unanimita' in data 14 luglio 2004;

Vista in particolare la posizione degli infermieri e delle ostetriche gia' in possesso del titolo rilasciato dalla scuole dirette a fini speciali per dirigenti dell'assistenza infermieristica i sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982;

Vista altresì, l'impossibilita' di autorizzare l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie a tutti coloro che risultino in possesso del titolo sopra citato la cui numerosita' contrasterebbe con il fabbisogno delle professioni sanitarie e dei laureati specialistici;

Vista la nota del Ministero della salute in data 20 settembre 2004 della quale si condivide l'opportunita' di riconoscere la ammissione, in deroga al superamento della apposita prova, di coloro che siano in possesso del titolo di dirigente dell'assistenza infermieristica e siano titolari con atto formale e datato dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica o di direttore dei servizi infermieristici;

Considerata peraltro la opportunita', di prevedere l'ammissione diretta, anche di coloro che siano titolari, con atto formale e datato, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea specialistica di interesse o di direttore dei servizi di riabilitazione, dell'area tecnica o della prevenzione;

Considerato peraltro, d'intesa con il Ministero della salute, di prevedere che la titolarita' degli incarichi sopra citati siano stati conferiti da almeno due anni alla data del presente decreto;

Tenuto conto che il fabbisogno nazionale delle singole figure professionali e' superiore all'offerta formativa delle universita';

Decreta:

Art. 1.

Al comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 9 luglio 2004 citato in premesse e' aggiunto il seguente periodo:

«L'ammissione e' consentita direttamente, in deroga al superamento della apposita prova, anche a coloro che risultano in possesso del titolo rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali per dirigenti dell'assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 i quali siano titolari, con atto formale e datato da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica o di direttore dei servizi infermieristici, e a coloro che siano titolari, con atto formale e datato, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea specialistica di interesse o di direttore dei servizi di riabilitazione, dell'area tecnica e della prevenzione.

Art. 2.

Le universita' integreranno i bandi gia' emanati con le opportune disposizioni per l'ammissione degli eventuali interessati previsti dal presente decreto.

Roma, 1° ottobre 2004

Il Ministro: Moratti

**Gazzetta Ufficiale N. 240 del 12 Ottobre 2004**  
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

**DECRETO 1 ottobre 2004**

**Ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2004/2005.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2004 con il quale e' stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonche' disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista la tabella parte integrante del citato decreto e, in particolare, il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, indicati per i corsi di laurea in infermieristica, in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, in tecniche della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, per i quali la rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie delle singole regioni mostra una maggiore esigenza rispetto al numero dei posti definito con il richiamato decreto 8 luglio 2004;

Visto che l'obiettivo che si intende raggiungere d'intesa con il Ministero della salute e' quello di soddisfare, per ogni singola figura professionale, le esigenze a livello nazionale con riferimento alle effettive necessita' delle singole regioni;

Vista la nota in data 19 luglio 2004 con la quale sono stati invitati gli atenei che insistono su un determinato territorio in cui risulta un maggiore fabbisogno professionale a valutare, ove possibile, l'aumento della propria offerta formativa;

Vista la risposta fornita nel merito da alcune universita' interessate;

Sentito il Ministero della salute;

Considerata, pertanto, la necessita' di procedere alla ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni dei citati corsi di laurea per l'anno accademico 2004-2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 8 luglio 2004, di cui alle premesse, e' modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, risulta come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

classe SNT/1 - corso di laurea in infermieristica: da 12.656 a 12.936;

classe SNT/2 - corso di laurea in terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva da 308 a 312;

classe SNT/3 - corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia: da 1.188 a 1.218;

classe SNT/4 - corso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro da 834 a 854.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 8 luglio 2004, relativamente al numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

corso di laurea in infermieristica, afferente alla classe SNT/1:

Universita' di Bologna da 521 a 571;

Universita' di Cagliari da 30 a 70;

Universita' di Ferrara da 285 a 305;

Universita' di Firenze da 340 a 450;

Universita' «La Sapienza» di Roma - I Facolta' da 1.222 a 1.252;

Universita' di Sassari da 60 a 90;

corso di laurea in terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva, afferente alla classe SNT/2:

Universita' «La Sapienza» di Roma - I Facolta' da 66 a 70;  
corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, afferente alla classe SNT/3:

Universita' di Ferrara da 30 a 40;

Universita' di Firenze da 35 a 55;

corso di laurea in tecniche della prevenzione nei luoghi e negli ambienti di lavoro, afferente alla classe SNT/4:

Universita' di Padova da 50 a 70.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2004

Il Ministro: Moratti



**All.n.3**

**Gazzetta Ufficiale N. 243 del 15 Ottobre 2004**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**DECRETO 8 ottobre 2004**

**Rideterminazione, per l'anno accademico 2004-2005, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 264/1999, del numero dei posti disponibili a livello nazionale, per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2004 con il quale e' stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonche' disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista la tabella parte integrante del citato decreto e, in particolare, il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, indicati per i corsi di laurea specialistica in scienze infermieristiche ed ostetriche, in scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche e in scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali, per i quali la rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie delle singole regioni mostra una maggiore esigenza rispetto al numero dei posti definito con il richiamato decreto 27 luglio 2004;

Visto che l'obiettivo che si intende raggiungere d'intesa con il Ministero della salute e' quello di soddisfare, per ogni singola figura professionale, le esigenze a livello nazionale con riferimento alle effettive necessita' delle singole regioni;

Viste le richieste di ampliamento presentate dalle Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma e di Verona rispettivamente in data 3 e 4 agosto 2004;

Considerato in particolare che la richiesta dell'Universita' di Verona trova il suo fondamento nella necessita' di compensare l'esigenza di fabbisogno professionale di infermieri della Provincia autonoma di Trento;

Sentito il Ministero della salute;

Considerata, pertanto, la necessita' di procedere alla ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni dei citati corsi di laurea specialistica per l'anno accademico 2004-2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2004, di cui alle premesse, e' modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, risulta come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

classe SNT-SPEC/1: c.d.l. scienze infermieristiche e ostetriche da n. 578 a n. 603.

classe SNT-SPEC/3: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche da n. 166 a n. 186.

classe SNT-SPEC/3: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali da n. 97 a n. 105.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 27 luglio 2004, relativamente al numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

classe SNT-SPEC/1: c.d.l. scienze infermieristiche e ostetriche - Università di Verona da n. 30 a n. 55.

classe SNT-SPEC/3: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche - Università «La Sapienza» di Roma – I facoltà da n. 60 a n. 80.

classe SNT-SPEC/3: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali - Università «La Sapienza» di Roma – I facoltà da n. 32 a n. 40.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2004

Il Ministro: Moratti



**All.n.4**

Mirandola, 15 ottobre 2004

Prot. n.55/04 GC/cg  
Raccomandata A/R

Direzione Generale delle Risorse Umane  
e delle Professioni Sanitarie  
Dipartimento della Qualità  
Ministero della Salute  
Piazzale dell'Industria, 20  
00144 Roma

**Oggetto: Istanza di riconoscimento Società Scientifica ai sensi del D.M. Salute 31.05.2004**

In conformità a quanto stabilito nel Decreto Ministeriale del Ministero della Salute - 31 maggio 2004 (e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 2/7/2004), la sottoscritta Giannina Calzolari, nata a Concordia sul Secchia (MO) il 07.06.1948 e residente a Mirandola (MO) in via Tagliamento 14, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Associazione con denominazione **As.N.A.S. – Associazione Nazionale Assistenti Sanitari**, con sede legale in Mirandola (MO) via Tagliamento 14, formula istanza di riconoscimento dello status di Società Scientifica ai sensi di detto Decreto, riservandosi di integrare la predetta nelle carenze dei requisiti prescritti e nei termini prescritti.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'As.N.A.S.:

- 1) ha rilevanza di carattere nazionale, con organizzazione al momento presente in 20 regioni/province autonome;
- 2) ha un numero complessivo di 1304 (milletrecentoquattro) associati Assistenti Sanitari ed è in corso la verifica del numero di associati in regola col versamento della quota associativa per l'anno 2004;
- 3) si è costituita il 26 gennaio 2002 in Cremona ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, con Atto Costitutivo e Statuto registrati all'Ufficio del Registro di Mirandola al n.291/III° in data 28.01.2002;
- 4) a seguito di Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale ha modificato lo Statuto il 23.02.2002;
- 5) possiede nell'Atto Costitutivo e nello Statuto la denominazione dell'Associazione, le indicazioni del patrimonio e della sede;

- 6) prevede l'ammissione, senza limitazioni, di tutti gli Assistenti Sanitari in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, professionisti o studenti dei corsi di formazione universitari per Assistente Sanitario;
- 7) prevede, tra gli scopi e le finalità statutarie, attività di aggiornamento professionale e di formazione continua nei confronti degli associati, con programmi annuali di attività formativa ECM;
- 8) prevede, tra gli scopi e le finalità statutarie, l'instaurazione di rapporti di collaborazione con le Istituzioni a livello nazionale, regionale e locale, le Associazioni rappresentative delle altre professioni presenti nel Sistema socio-sanitario e a livello internazionale, nonché con le Società scientifiche;
- 9) prevede, tra gli scopi e le finalità statutarie, l'elaborazione di ricerche, studi, piani, proposte, interventi finalizzati alla realizzazione della mission associativa, con riguardo alla formazione della figura e all'esercizio della professione di Assistente Sanitario;
- 10) prevede l'assenza di finalità di lucro;
- 11) non ha, tra gli scopi e le finalità statutarie, la tutela sindacale degli associati e non svolge né direttamente né indirettamente attività sindacale;
- 12) non prevede, tra gli scopi e le finalità statutarie, l'esercizio e/o la partecipazione ad attività imprenditoriali, salvo quelle necessarie alle attività di formazione continua;
- 13) finanzia le attività sociali solo esclusivamente grazie a contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati (con l'esclusione di contributi che - anche indirettamente - possano configurare conflitto d'interessi con il SSN anche se forniti attraverso soggetti collegati) e finanzia le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua;
- 14) ha in corso di definizione procedure di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte;
- 15) possiede l'indicazione del procedimento per l'elezione democratica degli organi con votazione a scrutinio segreto quando si tratti di persone, e con durata limitata nel tempo;
- 16) possiede espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali;
- 17) prevede l'approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti o degli organismi statutari democraticamente eletti dei bilanci preventivi e dei consuntivi;
- 18) regola le convocazioni dell'assemblea e degli altri organismi associativi nonché le modalità con cui l'assemblea stessa e gli altri organismi deliberano;
- 19) prevede norme relative all'estinzione dell'Associazione ed alla eventuale devoluzione del patrimonio;
- 20) fa riferimento, come prescritto dall'art.2 comma 3 del DM in oggetto, alla specifica area di esercizio professionale degli Assistenti Sanitari di cui al DM 17.01.1997, n.69, professionalmente rilevante per numero di addetti e per l'attività svolta.

L' As.N.A.S. si impegna a completare i requisiti attualmente carenti, ai sensi dell'art.4 del DM in oggetto.

In allegato:

- 1)Copia Atto Costitutivo 26.01.2002
- 2)Copia Statuto modificato 23.02.2002
- 3)Regolamento per il funzionamento degli Organi dell'Associazione
- 4)Regolamento delle attribuzioni degli Organi delle Sezioni Regionali e dei delegati provinciali
- 5)Codice Deontologico - Codice Etico dell'Assistente Sanitario

6) copia carta d'identità del legale rappresentante

Con osservanza

f.to il Presidente  
legale rappresentante  
Giannina Calzolari



La Giornata di studio di Torino del 30.09.04 “**Dirigenza delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica**” ha avuto buon esito.

Ha consentito un ampio confronto con altre professioni, anch'esse ben rappresentate, sul problema della dirigenza e sul caos ordinistico.

Organizzata dalla Sezione AsNAS Piemonte e dall'ASL 1 di Torino, ha avuto oltre 200 partecipanti provenienti per la maggior parte dal Piemonte ma anche dalla Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Valle d'Aosta, articolo sul quotidiano "LA STAMPA" e intervista ad una televisione locale, con importante visibilità della figura ed accreditamento d'immagine.



Nel 41° Congresso Nazionale della SItI – Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, tenutosi a Genova dal 20 al 23.10.04, la Sezione Liguria, con la collaborazione della Segreteria Nazionale, ha apprestato e gestito uno spazio dedicato all'AsNAS, ricco di documentazione, visitato dai congressisti.

Ottimo ritorno d'immagine, la Presidente Nazionale ha tenuto, nel Workshop “Educare e formare alla tutela della salute”, la comunicazione “**Impegno dell'associazione nazionale assistenti sanitari nella formazione**”.



Anche il seminario di Ancona del 26.10.04 “**L'assistente sanitario: la figura, il campo di attività, la formazione**” organizzato dalla Sezione AsNAS Marche, in collaborazione con la Società Nazionale Operatori della Prevenzione, Azienda Unica Sanitaria Regione Marche Zona Territoriale 7 Ancona, ha avuto buon esito.

120 partecipanti, dibattiti interessanti su lavoro, formazione, ordinistica, codice deontologico etc.

Si è concluso con l'approvazione unanime di una mozione:



Ancona, 26 ottobre 2004

Prot. n.57/2004

Al Ministro della Salute  
Piazzale dell'Industria, 20  
00144 ROMA

Al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Sc.  
Piazzale Kennedy, 20  
00144 ROMA

Al Ministro della Giustizia  
Via Arenula, 70  
00186 ROMA

## **M O Z I O N E**

I partecipanti al Seminario di formazione e confronto "L'Assistente Sanitario: la figura, il campo di attività, la formazione", organizzato dalla Sezione Marche della Associazione Nazionale Assistenti Sanitari – As.N.A.S. e dalla Società Nazionale Operatori della Prevenzione – S.N.O.P., in Ancona, il 26.10.04:

1) esprimono l'esigenza di una correzione dell'attuale situazione ordinistica abnorme, di persistente riferimento ad un ordine, quale la Federazione IPASVI, obiettivamente e normativamente diverso dall'area di appartenenza della figura in forza delle Leggi 42/99, 251/00 e 29.3.2001, che è l'area della prevenzione;

2) ritengono indispensabile che tale correzione avvenga il più rapidamente possibile, ad ormai 7 anni di distanza dalla definizione autonoma della figura attraverso il DM 17.1.97, n.69;

3) auspicano che vada in approvazione in Parlamento il DDL 1928 del Sen. Tomassini, già approvato all'unanimità dalla XII° Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica.



In materia di codice deontologico vari Collegi hanno posto quesiti in sedi diverse. Riportiamo le risposte del Consulente dott.Majori, ricordando che il testo integrale del Codice Deontologico-Codice Etico dell'ASNAS è scaricabile dal sito <http://www.asnas.it> (documento PDF).

**In applicazione dell'art.2, lett. i) dello Statuto dell'AsNAS, il CDN ha approvato, con deliberazione del 14.6.03, su parere del Consulente, il Codice Deontologico-Codice Etico, più avanti CD-CE, con validità limitata agli iscritti AsNAS.**

### **Quesiti e risposte.**

D: Qual'è la natura del CD-CE?

R: Il Codice deontologico è un classico strumento ordinistico, diretto alla generalità dei professionisti di riferimento, dotati di ordine ed albo.

D: Può essere adottato da una Associazione?

R: Sì, però con valore limitato agli iscritti, non avendo l'Associazione natura di ordine, e senza obbligo di osservanza da parte dei professionisti non iscritti.

D: Che cosa legittima una associazione a predisporre un CD?

R: Il suo Statuto, che i Soci liberamente accettano con l'adesione. Statuto, Regolamento, regole, quale il CD, in esplicazione del diritto di associazione sancito dall'art.18 della Costituzione : "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale"

D: Esiste un obbligo di legge per le associazioni all'adozione di un CD?

R: No. A livello legislativo si sta discutendo di ordini e associazioni, con previsione di CD e Codici Etici (ad es. DDL Vietti). CD-CE è stata la scelta AsNAS (vedi parere iniziale)

D: Perché il CD-CE è importante?

R: Perché, sul piano contenutistico esprime le regole di comportamento, mentre sul piano giuridico-contenutistico, assieme al profilo professionale e all'ordinamento didattico compone il "campo di attività" definito dalla legge 42/99, sostitutivo dei vecchi mansionari.

D: Le Autorità competenti sono a conoscenza del CD-CE AsNAS?

R: Sì, con nota del 29.7.03 è stato trasmesso ai Ministeri della Salute, IUR, Giustizia, autorità competenti nella specifica materia, nonché agli Assessorati alla Sanità e Politiche Sociali delle Regioni e Province Autonome. E' opportuno che i Presidenti sezionali trasmettano il CD-CE ai Direttori Generali delle aziende sanitarie di riferimento territoriale, unitamente alla deliberazione del CDN. Poichè repetita juvant, mandare ancora copia di Statuto e Regolamenti, informando che l'AsNAS ha pressochè coperto l'intero territorio nazionale, 18 Regioni e 2 Province Autonome.

D: Fino a quando avrà valore il CD-CE?

R: Fino alla costituzione di un ordine specifico per la figura.

D: Sarebbe legittima l'esclusione di un AS da parte di una azienda da diritti, opportunità, aspettative di diritto o semplici, di qualsiasi tipo a causa della mancanza di un CD per la generalità della categoria?

R: No. L'assenza di un CD generalista di categoria non è imputabile ai professionisti, ma al loro attuale ordine, che ha emanato solo un CD per la figura dell'infermiere. In ogni caso l'AS iscritto AsNAS il CD l'ha.

D: Il CD dell'infermiere, approvato dal Comitato Centrale della Federazione IPASVI nel febbraio 1999 è applicabile all'AS?

R: No, neppure per analogia. Esso riguarda un profilo professionale diverso da quello dell'AS, per fattispecie, area, classe (L.42/99, L.251/00, DM 29.3.01, DM 2.4.2001).

## ***Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***

### **OSSERVATORIO PER LE PROFESSIONI SANITARIE**

(Decreti MIUR 28/5/2002 - 18/9/2002 - 2/12/2002 - 22/4/2003 - 23/9/2003 - 2/12/2003)

#### **Comitato Presidenza**

Prof. Alessandro Maida, Prof. Aldo Pinchera, Prof. Luigi Frati, Prof. Andrea Lenzi

#### **Gruppo sui requisiti di idoneità**

*Coordinatori:* Prof. Luigi Frati, Prof. Attilio Maseri, Prof. Luisa Saiani, Dott. Giovanni Zotta

*Delegato comitato Presidenza:* Prof. Andrea Lenzi

*rappresentanti classe SINT/2:* Sig.ra Claudia Campana (AIORAO), Sig. Vincenzo Manigrasso (AIFI), Sig. Mauro Zaccaria (ANUPI)

*rappresentanti classe SINT/3:* Sig. Mauro Guerrini (FTSRM), Sig.ra Irene Riccitelli Guarrella (AIDI), Sig.ra Fabiana Rossi (ANPEC)

*rappresentanti classe SINT/4:* Sig.ra Giuliana Bodini (ASNAS), Sig. Vincenzo Di Nucci (AITEP)

#### **Gruppo sulla valutazione, costituzione centro documentazione, indicatori di programmazione**

*Coordinatori :* Prof. Margherita Giglio, Dott. Antonello Masia, Sig. Angelo Mastrillo (AITN), Prof. Daniela Primicerio

*Delegato comitato Presidenza:* Prof. Andrea Lenzi

*rappresentanti classe SINT/1:* Sig. Danilo Massai (IPASVI), Sig.ra Maria Vicario (FNCO)

*rappresentanti classe SINT/2:* Sig.ra Mercedes Becciu (AITNE), Sig. Francesco Crisafulli (ANEP), Sig.ra Erminia Della Corte (AITRPP), Sig.ra Valeria Di Martino (FLI)

*rappresentanti classe SINT/3:* Sig. Giuseppe Caforio (FIOTO), Sig.ra Roberta Caretta (AITA), Sig.ra Flavia Febbraro (ANDID)

*rappresentanti classe SINT/4:* Sig.ra Giuliana Bodini (ASNAS), Sig.ra Gabriella Graziani (UNPISI)

#### **Gruppo sulle linee guida protocolli Università – Regioni**

*Coordinatore :* Prof. Alberto Gulino, Dott. Claudio Mastrocola

*Delegato comitato Presidenza:* Prof. Andrea Lenzi

*rappresentanti classe SINT/2:* Sig. Antonio D'Amico (AIP), Sig.ra Maria Pia Massimiani (AITO)

*rappresentanti classe SINT/3:* Sig.ra Daniela Ciuffi (ANTEL), Sig. Gianni Gruppioni (ANAP), Sig.ra Giulia Savio (ASID)

*rappresentanti classe SINT/4:* Sig. Vincenzo Di Nucci (AITEP), Sig.ra Gabriella Graziani (UNPISI)

#### **Rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza Stato-Regioni il 12 giugno 2003**

Dott. Maurizio Arrigoni (Regione Lombardia),  
Dott. Franca Bellotti (Provincia Autonoma di Trento),  
Dott. Lorenzo Broccoli (Regione Emilia Romagna)



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione artistica,*  
*musicale e coreutica e per la Ricerca scientifica e tecnologica*

*Direzione Generale per l'Università*  
*Ufficio II*

OSSERVATORIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE

15 ottobre 2004

All' On.le Ministro  
SEDE

Prot. 1805/A

**OGGETTO:** Mozione dell' Osservatorio delle professioni sanitarie relativa al riconoscimento dei titoli pregressi per il conseguimento della laurea triennale delle professioni sanitarie (approvata nella seduta del 21.7.2004).

Premesso e ricordato che ai sensi della L.1/2002 il titolo di studio professionale e' comunque utile per l' esercizio della professione, nonche' per l' accesso alla laurea specialistica delle professioni sanitarie, salvo eventuale recupero crediti, l' Osservatorio precisa che il debito formativo di chi sia in possesso di un titolo professionale dell' area sanitaria ( regionale o universitario ) e si iscriva ad un corso di laurea triennale delle professioni sanitarie deve comprendere quanto segue :

a)una formazione obbligatoria nei settori del management sanitario, dell' inglese scientifico e della bioetica ;

b)una formazione integrata delle conoscenze professionali e del curriculum anche in relazione al necessario aggiornamento per un numero di crediti modulato secondo il piano didattico a suo tempo frequentato e comunque per un numero di crediti non superiore a 10 ;

c) la tesi finale .

Il Presidente  
F.to Prof. Alessandro Maida

All.n.8



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione artistica,  
musicale e coreutica e per la Ricerca scientifica e tecnologica*

*Direzione Generale per l'Università  
Ufficio II*

Roma, 21 ottobre 2004

Prot.1805/A

Ai Rettori degli Atenei con Facoltà di  
Medicina e Chirurgia  
LORO SEDI

OGGETTO: Mozione dell' Osservatorio delle Professioni sanitarie su riconoscimento titoli  
pregressi per il conseguimento laurea triennale delle professioni sanitarie.

Si trasmette, per opportuna conoscenza ed al fine di tenerla in considerazione per quanto di  
competenza, la mozione approvata dall' Osservatorio Nazionale delle professioni sanitarie nell'  
adunanza del 21/7/2004.

IL DIRIGENTE GENERALE  
F.to Dr. Antonello Masia



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano avente ad oggetto la determinazione del fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2004-2005, ai sensi dell'articolo 6 *ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni.

Repertorio atti n. *2100* del *14 ottobre 2004*

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE  
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

**Nell'odierna seduta del 14 ottobre 2004:**

**VISTO** l'articolo 117, comma 3, della Costituzione che annovera la "tutela della salute" tra le materie di potestà legislativa concorrente;

**VISTO** l'articolo 6 *ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, che demanda al Ministero della salute, sentiti questa Conferenza e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, la determinazione - entro il 30 aprile di ciascun anno - del fabbisogno per il Servizio Sanitario Nazionale, anche suddiviso per Regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, per la programmazione degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

**VISTI** gli artt. 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**VISTO** il decreto del Ministro della sanità del 29 marzo 2001 con il quale sono state definite le figure professionali di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, recante: "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica";

**VISTA** la Tabella A "Rilevazione dei fabbisogni delle professioni sanitarie di cui al D.M. 29 marzo 2001" e relative articolazioni, Tabelle A1, A2, A3, A4 e A5, trasmesse dal Ministero della salute con nota del 13 maggio 2004;





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**VISTA** la nota del 7 giugno 2004, con la quale il Ministero della salute, a seguito degli esiti della riunione tecnica tenutasi in pari data, ha trasmesso una nuova tabella A "Rilevazione dei fabbisogni delle professioni sanitarie di cui al D.M 29 marzo 2001 e relative Tabelle A1, A2, A3, A4 e A5, in relazione alle quali la Regione Veneto, a nome del Coordinamento Interregionale, con nota del 22 luglio 2004 ha formulato ulteriori proposte;

**VISTA** la nuova stesura della Tabella A "Rilevazione dei fabbisogni delle professioni sanitarie di cui al D.M 29 marzo 2001 e relative Tabelle A1, A2, A3, A4 e A5, trasmesse dal Ministero della salute con nota del 24 settembre 2004, che recepiscono le modifiche proposte dalle Regioni, da ultimo nella riunione tecnica del 14 settembre 2004;

**VISTA** la nota del 28 settembre 2004, con la quale la Regione Veneto, sulla predetta stesura del 24 settembre 2004, a nome del Coordinamento interregionale, ha comunicato l'avviso tecnico favorevole;

**ACQUISITO** l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

**SANCISCE ACCORDO**

tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla determinazione del fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2004-2005, come da Tabella A, e sue articolazioni Tabelle A1, A2, A3, A4 e A5, nella stesura trasmessa il 24 settembre 2004, allegata e parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO  
Dott. Riccardo Carpino



IL PRESIDENTE  
Sen Prof. Enrico La Loggia

Data ultima variazione 20/09/2004



Ministero della Salute

TABELLA A

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE  
RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DI CUI AL D.M. 29.03.2001, E DEI LAUREATI SPECIALISTI  
DI CUI AL D. M. 02.04.2001, EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 6 TER DEL D.L.gs N. 502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

- ANNO 2004 -

Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica		
Professione Sanitaria	Formazione di base ( classe 1 )	Form. specialistica ( classe 1/5 )
Infermiere ( D.M. n. 739/94 )	14.262	808
Ostetrica /a ( D.M. n. 740/94 )	1.000	
Infermiere Pediatrica ( D.M. n. 70/97 )	319	

Professioni Sanitarie della Riabilitazione		
Professione Sanitaria	Formazione di base ( classe 2 )	Form. specialistica ( classe 2/5 )
Podologo ( D.M. n. 666/94 )	229	268
Fisioterapista ( D.M. n. 741/94 )	2.308	
Logopedista ( D.M. n. 742/94 )	434	
Ortottista - Assistente di Oftalmologia ( D.M. n. 743/94 )	203	
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva ( D.M. n. 56/97 )	315	
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica ( D.M. n. 182/01 )	277	
Terapista Occupazionale ( D.M. n. 136/97 )	323	
Educatore Professionale ( D.M. n. 520/98 )	705	

Professioni Sanitarie Tecniche		
Arca Tecnica - diagnostica		
Professione Sanitaria	Formazione di base ( classe 3 )	Form. specialistica ( classe 3/5 )
Tecnico Audiometrista ( D.M. n. 667/94 )	137	232
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico ( D.M. n. 745/94 )	1.138	
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica ( D.M. n. 746/94 )	1.615	
Tecnico di Neurofisiopatologia ( D.M. n. 183/95 )	268	
Arca Tecnica - assistenziale		
Tecnico Ortopedico ( D.M. n. 665/94 )	152	128
Tecnico Audioprotesista ( D.M. n. 668/94 )	222	
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Vascolari ( D.M. n. 316/98 )	194	
Igienista Dentale ( D.M. n. 137/99 )	473	
Dietista ( D.M. n. 744/94 )	319	

Professioni Tecniche della Prevenzione		
Professione Sanitaria	Formazione di base ( classe 4 )	Form. specialistica ( classe 4/5 )
Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro ( D.M. n. 58/97 )	847	87
Assistente Sanitaria ( D.M. n. 69/97 )	448	

Operatori di supporto alle Professioni Sanitarie	
Operatore	Formazione
Operatore Socio Sanitario ( Acc. Stato - Regioni del 22.02.2001 )	18.504
Operatore Socio Sanitario con formazione complementare assistenza sanitaria ( Acc. Stato - Regioni del 16.01.2003 )	5.685

P. Conf -





MINISTERO DELLA SALUTE

Dipartimento della Qualità

Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie - Ufficio I

TABELLA A4

RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DI CUI AL D.M. 29.03.2001  
EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 6 TER DEL D.L.gs N. 502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

- ANNO 2004 -

## Fabbisogno delle Professioni sanitarie della Prevenzione

REGIONI	TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE LUGHI LAVORO	ASSISTENTE SANITARIO	
	Formazione di base classe 4	Formazione di base classe 4	Formazione Specialistica classe 45
Piemonte	30	0	0
Valle d'Aosta	0	2	0
Lombardia	50	50	0
Prov. Aut.ma di Trento	20	5	1
Prov. Aut.ma di Bolzano	5	55	0
Veneto	90	45	0
Friuli Venezia Giulia	30	0	0
Liguria	15	15	0
Emilia Romagna	90	10	0
Toscana	100	43	25
Umbria	30	30	0
Marche	20	0	0
Lazio	79	17	10
Abruzzo	18	7	5
Molise	15	15	0
Campania	40	25	32
Puglia	40	20	12
Basilicata	30	9	2
Calabria	30	30	0
Sicilia	95	70	0
Sardegna	20	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>847</b>	<b>448</b>	<b>87</b>

Data ultima variazione 20.09.2004